

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024

381/2024/R/IDR

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2024-2029, PROPOSTO DALLA
CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309^a riunione del 24 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR), recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- le deliberazioni dell’Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR; 25 settembre 2014, 463/2014/R/IDR; 17 novembre 2016, 674/2016/R/IDR; 13 novembre 2018, 572/2018/R/IDR; 11 maggio 2021, 197/2021/R/IDR e 17 gennaio 2023, 11/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 11/2023/R/IDR), aventi ad oggetto l’approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la

- consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
 - il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
 - il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
 - la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., in data 6 agosto 2024 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 19 settembre 2024 – dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando - per quanto di interesse in questa sede - che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i*) limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii*) ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii*) mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-bis dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle

- acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di “*Water Conservation*”) e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l’autoproduzione di energia);
- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
 - una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all’utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l’effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell’evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo

scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;

- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell’ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell’ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha trasmesso, in data 6 agosto 2024, lo specifico schema regolatorio relativo al gestore ACEA ATO 2 S.p.A., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 19 settembre 2024 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti, nonché degli specifici procedimenti avviati dall’Autorità medesima per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture di ACEA ATO 2 S.p.A. sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all’annualità 2023), tra l’altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
 - la presenza, nel territorio gestito, di un agglomerato (città di Roma) interessato da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, per il quale, solo in data 17 maggio 2024, *“il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione con nota prot. U-CU1040 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (...) ha richiesto al Ministero di comunicare alla Commissione Europea la conformità dell’agglomerato di Roma alla Direttiva 91/271 e pertanto il superamento delle condizioni oggetto di condanna della CGE C668/19”*; tuttavia a fronte delle richiamata circostanza relativa al prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI, l’Ente di governo non ha rinnovato (per l’annualità 2024) l’istanza di cui al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione dal meccanismo incentivante dei macro-indicatori (“M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell’acqua depurata”) riconducibili al prerequisito in parola;
- inoltre, riscontrando una strutturale carenza amministrativa delle concessioni di derivazione, il medesimo soggetto competente si è avvalso della possibilità, prevista dal comma 5-ter.3 della RQTI, di formulare apposita istanza per considerare (ai fini della quantificazione del macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica”) anche prelievi non ancora formalmente assentiti ma in uso stabile e per i quali il gestore paga il canone di derivazione, nelle more del riordino degli atti richiesti;
- relativamente ai *macro-indicatori di qualità tecnica*, il soggetto competente (come

- riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
- il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – nella misura in cui il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore “MO - Resilienza idrica” l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
 - con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica e della qualità contrattuale previste dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 547/2019/R/IDR per i casi di operazioni di aggregazione gestionale (evidenziando contestualmente le difficoltà inerenti alla rilevazione dello stato delle infrastrutture idriche consegnate e l'incompletezza dei dati messi a disposizione), all'uopo richiamando l'avvenuta acquisizione:

- a far data dal 14 giugno 2023, della “Rete Idrica e Serbatoio Accumulo e Torre Piezometrica Comunione Casal dei Pini D ed E Località Le Rughe”;
- a far data dal 30 settembre 2022, di sei Comuni (Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Civitella San Paolo, Ladispoli e Sant’Angelo Romano) ricompresi tra quelli per cui, con deliberazione 11/2023/R/IDR, l’Autorità aveva accolto, tra l’altro, le istanze presentate ai sensi di quanto previsto dai commi 5.2, lett. a), e 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR per l’esclusione (fino al 31 dicembre 2023) dall’applicazione degli indennizzi automatici e dal meccanismo incentivante di qualità tecnica;
- in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all’Autorità:
 - istanza - ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici nel solo perimetro di nuova acquisizione relativamente:
 - alla “Rete Idrica e Serbatoio Accumulo e Torre Piezometrica Comunione Casal dei Pini D ed E Località Le Rughe” (fino al 31 dicembre 2025 con riferimento agli standard specifici di qualità tecnica e, comunque, per un periodo di 12 mesi con riguardo agli standard specifici di qualità contrattuale);
 - ai sei Comuni sopra richiamati (fino al 31 dicembre 2025, con riferimento ai soli standard specifici di qualità tecnica), di fatto rinnovando l’istanza accolta con la citata deliberazione 11/2023/R/IDR;
 - istanza - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita agli anni 2024 e 2025):
 - del meccanismo incentivante di qualità contrattuale al perimetro preesistente all’acquisizione della “Rete Idrica e Serbatoio Accumulo e Torre Piezometrica Comunione Casal dei Pini D ed E Località Le Rughe”;
 - del meccanismo incentivante di qualità tecnica (relativamente ai macro-indicatori “M2 - Interruzioni del servizio” e “M3 - Qualità dell’acqua erogata”) al perimetro preesistente all’effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale che hanno interessato la “Rete Idrica e Serbatoio Accumulo e Torre Piezometrica Comunione Casal dei Pini D ed E Località Le Rughe” e i sei Comuni sopra menzionati;
- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella *Tabella 3* dell’*Allegato A*):
 - le valutazioni compiute relativamente all’indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità” e all’indicatore “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell’applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il

riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - di un valore pro capite del VRG^{2022} superiore al valore stimato per l'intero settore (VRG pro capite medio, VRG_{PM});
 posizionando la menzionata gestione nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ravvisando una spesa effettiva per investimenti superiore alla spesa pianificata per il quadriennio considerato;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato:
 - di aver esercitato, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range [0,4-0,8] - pari a 0,45;
 - di essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario (tramite l'adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie), di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per il gestore in parola – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{7}{8}$ in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;

- del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-*bis* del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,5 eurocent/mc;
- inoltre, per il gestore in questione, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 19 del MTI-4, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato:
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$, esplicitandoli in parte come costi ambientali e della risorsa), ricomprendendovi: *i*) ai sensi del comma 19.8, lett. a), del MTI-4, gli oneri computati nei limiti di quelli effettivamente rendicontati con riferimento all'annualità 2023 (risultati di importo inferiore rispetto alla quantificazione della pertinente componente di costo individuata ai fini della determinazione tariffaria 2023); *ii*) ai sensi del comma 19.8, lett. b), del MTI-4, gli oneri connessi ai nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR afferenti ai macro-indicatori “M3 - Qualità dell'acqua erogata” e “M6 - Qualità dell'acqua depurata”, in riferimento ai quali l'operatore si colloca nelle classi a cui è associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;
 - la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 19.10, lett. a), del MTI-4), precisando che la medesima è destinata alla copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
 - limitatamente alle annualità 2024 e 2025, la componente OP_{mis}^a , di cui al comma 19.11 del MTI-3, ai fini dell'implementazione di misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, e connessa, più in particolare, all'erogazione di “*incentivi, agli utenti che fanno richiesta di preventivo, secondo l'ordine cronologico di recepimento da parte del Gestore della domanda di Preventivo stesso e fino al raggiungimento della capienza massima annuale della somma stanziata, a coloro che, nell'ambito di una apposita graduatoria, stipulino un contratto di fornitura idrica individuale*”;
- peraltro, nell'ambito delle componenti a conguaglio riferite al 2024 e al 2025 (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4), per il menzionato operatore si è provveduto al recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra quanto valorizzato nelle pertinenti componenti tariffarie di natura previsionale per il 2022 e il 2023 e gli oneri effettivamente sostenuti;
- ai fini della valorizzazione del VRG^a per gli anni 2024 e 2025, l'Ente di governo dell'ambito ha, altresì, riconsiderato - su istanza del gestore - le predisposizioni tariffarie riferite al periodo 2014-2015 (*ex* MTI), al periodo 2016-2019 (*ex* MTI-2) e

al periodo 2020-2023 (*ex* MTI-3), predisponendo la componente di conguaglio aggiuntiva, Rc_{ARC}^a , e ricomprendendo nella medesima (ai sensi di quanto previsto dal comma 29.1, lett. b), del MTI-4) il recupero dello scostamento tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il calcolo del “Capitale investito netto del gestore del SII” rinvenibili nei menzionati metodi tariffari e quanto risulta determinando la “quota a compensazione del capitale circolante netto”, *CCN* (in ciascuno dei menzionati periodi regolatori) considerando nel computo non soltanto le specifiche categorie di ricavo e di costo afferenti al servizio idrico integrato, ma anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle altre attività idriche;

- l’Ente di governo dell’ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all’utenza e comunque nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione interessata, ha indicato – in accordo con il citato operatore – le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l’Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato, l’Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione;

- per la citata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per il menzionato gestore risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- alla luce dell'avvenuta dichiarazione di conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane solo nel mese di maggio 2024 (ad opera del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione), sia necessario disporre, limitatamente all'annualità 2024 (pur in assenza di una esplicita istanza formulata in tal senso all'Autorità), la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori "M0 - Resilienza idrica", "M1 - Perdite idriche", "M2 - Interruzioni del servizio", "M3 - Qualità dell'acqua erogata" e "M4 - Adeguatezza del sistema fognario", per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che il 2025 risulta la prima annualità pienamente interessata dal rispetto del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI;
- in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica e contrattuale, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno accogliere:
 - con riferimento al solo perimetro acquisito da ACEA ATO 2 S.p.A. a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l'istanza presentata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici di qualità tecnica e contrattuale, atteso che è stato individuato l'arco temporale necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;
 - l'istanza, riferita agli anni 2024 e 2025, presentata dal medesimo Ente di governo dell'ambito - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione dei meccanismi incentivanti di qualità tecnica (relativamente ai macro-indicatori "M2 - Interruzioni del servizio" e "M3 - Qualità dell'acqua erogata") e di qualità contrattuale al perimetro gestionale preesistente alle citate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale dei meccanismi in parola;

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l'adeguamento agli standard di qualità tecnica, per finalità sociali, nonché per rendere gli utenti più consapevoli dei propri consumi, sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$, OP_{social}^a e OP_{mis}^a), presentate dall'Ente di governo per l'operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato B, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
3. di disporre, limitatamente all'annualità 2024, la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui al titolo 7 della RQTI ai soli macro-indicatori "M0 - Resilienza idrica", "M1 - Perdite idriche", "M2 - Interruzioni del servizio", "M3 - Qualità dell'acqua erogata" e "M4 - Adeguatezza del sistema fognario", per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini